

REGOLAMENTO (CEE) N. 2020/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1648/92 e che porta a 100 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1648/92 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga; che con una comunicazione in data 16 luglio 1992 il Belgio ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 100 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento belga;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1648/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1648/92 è sostituito dal seguente testo:

** Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto 1992.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1648/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(4) GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

(5) GU n. L 172 del 27. 6. 1992, pag. 32.